



Il Ministro della Difesa

- VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, gli articoli 2 e 3, i quali prevedono, rispettivamente, che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente e che sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 4, in materia di funzioni e responsabilità degli organi di Governo nell'esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato "Codice dell'ordinamento militare" e in particolare gli articoli:
- 10, comma 1, che prevede che il Ministro della difesa, preposto all'Amministrazione militare e civile della difesa, è massimo organo gerarchico e disciplinare;
 - 113, comma 4-*bis*, il quale prevede che l'Ente circoli della Marina militare rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare;
 - 131-*bis*, commi 1 e 2, i quali prevedono, rispettivamente, che l'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo contabile e del relativo statuto, e che gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 1829, il quale prevede che la promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è finalizzata all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi;
 - 1830 e 1831, comma 1, lettera a), i quali prevedono rispettivamente che rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti e che il Ministero della

difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, di approvazione dello Statuto dell'Ente circoli della Marina militare, successivamente modificato e aggiornato con i decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, 21 marzo 1957, n. 299 e 29 novembre 1962, n. 1856;

VISTI i decreti del Ministro della difesa 5 luglio 1971 e 24 febbraio 1982, con cui sono stati istituiti, fra i circoli della Marina militare, quelli di Cortina d'Ampezzo, Terminillo, Levico Terme e Livorno;

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze, 27 marzo 2013, con il quale è stato integrato l'articolo 1 dello Statuto dell'Ente circoli della Marina militare, prevedendo che, per il funzionamento dell'Ente e dei circoli da esso dipendenti, siano utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate dai soci, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, incluse le assegnazioni di fondi del Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

RAVVISATA l'esigenza di aggiornare lo Statuto dell'Ente circoli della Marina militare, alla luce delle modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, dal richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 313;

DECRETA

Articolo unico

1. Allo Statuto dell'Ente circoli della Marina militare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il quarto comma è abrogato

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-*bis*. *La Direzione amministrativa* - La gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale, finalizzata al funzionamento dell'Ente e al supporto dei circoli ufficiali e sottufficiali è assicurata dalla Direzione amministrativa la cui tabella è definita con provvedimento del Capo di stato maggiore della Marina militare.”;

c) all'articolo 5:

1) al primo comma:

1.1) dopo le parole “Cortina d'Ampezzo”, le parole “(Uff.li)” sono soppresse;

1.2) dopo le parole “Levico Terme”, le parole “(Sott.li)” sono soppresse;

1.3) dopo le parole “Chianciano Terme”, le parole “(Sott.li)” sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole “in altre sedi, e soppressi quelli esistenti.”, sono sostituite dalle seguenti: “in sedi diverse, soppressi i circoli esistenti e unificati i circoli nella stessa sede.”;

d) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole “formato rispettivamente di ufficiali e sottufficiali della Marina militare in servizio permanente e” sono soppresse;

2) i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

“I requisiti, il conferimento, la durata delle cariche e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento generale dell’Ente circoli di cui all’articolo 31”;

e) l’articolo 8 è abrogato;

f) l’articolo 10 è abrogato;

g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. *Potere di vigilanza delle Superiori autorità militari marittime* - La Superiore autorità militare marittima della sede esercita diretta vigilanza sui circoli degli ufficiali e, per mezzo del proprio Capo di stato maggiore, sui circoli dei sottufficiali per le materie di diretta attribuzione.”;

h) all’articolo 13 dopo le parole “tutte le circostanze” sono inserite le seguenti: “e compie gli atti amministrativi nell’interesse del Circolo in osservanza alle disposizioni di dettaglio stabilite nel Regolamento generale dell’Ente circoli di cui al successivo articolo 31”;

i) all’articolo 16:

1) alla rubrica, le parole “e dell’Ufficiale o Sottufficiale al dettaglio” sono soppresse;

2) al primo comma, dopo le parole “sedi di”, è inserita la seguente: “Roma,”;

3) al secondo comma:

3.1) le parole “Il Presidente ripartisce fra di essi” sono sostituite dalle seguenti: “Ad essi sono attribuiti”;

3.2) dopo la parola “Bibliotecario” sono inserite le seguenti: “e Cerimoniale”;

l) all’articolo 18, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Coadiuvata la Presidenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti connessi all’igiene e sicurezza dell’impresa alimentare.”;

m) all’articolo 19:

1) alla rubrica, dopo la parola “Bibliotecario”, sono aggiunte le seguenti: “e Cerimoniale”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“E’ il responsabile del Cerimoniale e delle attività ludiche. Ha cura di seguire gli avvenimenti rilevanti e gli eventi significativi per il Circolo, propone le iniziative opportune ed organizza uno scadenziario delle attività. E’ responsabile dell’assetto delle sale di rappresentanza.”;

n) all’articolo 22, terzo comma, le parole “e, qualora rivesta il grado di Tenente di Vascello o Capitano o Capo di I, II o III classe, ha anche il voto deliberativo in seno ad esse.”, sono sostituite dalle seguenti: “ed ha anche voto deliberativo in seno ad esso.”;

o) all’articolo 24, dopo le parole “impiegato civile”, le parole “fornito almeno di diploma di ragioneria” sono sostituite dalle seguenti: “o personale militare”;

p) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. *Soci* – I soci sono: onorari; ordinari; abbonati; aggregati.

Circoli degli ufficiali

a) Sono soci onorari:

- il Ministro e il Sottosegretario in carica;
- gli Ufficiali delle categorie in congedo già ministri e sottosegretari di Stato della Marina;
- gli Ammiragli che hanno ricoperto la carica di Capo di Stato maggiore della Difesa, Capo di Stato maggiore della Marina militare e Presidente dell'Ente circoli della Marina militare;
- quelle altre personalità che, per determinazione della Presidenza dell'Ente, sanzionata dal Ministro, su proposta del Presidente delle singole sedi, sentiti i rispettivi Consigli direttivi, siano nominati soci onorari per segnalati titoli di benemerenzza in campo militare, civile e culturale;

b) sono soci ordinari:

- tutti gli Ufficiali e gli aspiranti della Marina militare in servizio permanente o delle categorie in congedo temporaneo. Possono anche continuare a essere soci ordinari gli Ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che ne facciano domanda alla Presidenza dell'Ente all'atto della cessazione dal servizio attivo;

c) possono essere soci abbonati a domanda:

- gli ufficiali e gli aspiranti della Marina militare delle categorie in congedo, quando abbiano cessato dal servizio temporaneo;
- gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate;
- gli ufficiali delle categorie in congedo delle altre Forze armate, che prestino servizio, quali richiamati, presso la Marina militare;

d) possono essere iscritti a domanda quali soci aggregati di singole sedi:

- i civili che siano presentati da almeno due soci ordinari. La loro ammissione, contenuta nel numero fissato per ciascuna sede dalla Presidenza dell'Ente in relazione alla disponibilità dei locali del circolo, avviene con le modalità previste dal Regolamento unico dell'Ente circoli di cui all'articolo 31.

Circoli dei sottufficiali:

a) sono soci ordinari:

- tutti i sottufficiali della Marina militare in servizio permanente, richiamati, trattenuti in servizio, o di leva;

b) possono essere soci abbonati a domanda:

- i sottufficiali della Marina militare in congedo che godono di pensione ordinaria o privilegiata a carico dello Stato in dipendenza del servizio militare prestato;
- i graduati di truppa in servizio permanente della Marina militare;
- i sottufficiali delle altre Forze armate che prestano servizio presso la Marina militare;

c) possono essere soci aggregati di singole sedi a domanda:

- i civili che siano presentati da almeno due soci ordinari. La loro ammissione, contenuta nel numero fissato per ciascuna sede dalla Presidenza dell'Ente in relazione alle disponibilità dei locali del circolo, avviene con le modalità previste nel Regolamento unico dell'Ente circoli di cui all'articolo 31.

Disposizioni comuni per i circoli ufficiali e sottufficiali

Nelle sedi dove esiste anche un circolo comune a tutte le Forze armate, tali norme possono subire varianti che saranno contemplate nel regolamento interno del circolo della Marina militare delle sedi suddette.

Agli effetti delle prestazioni che i circoli offrono ai soci, i regolamenti interni di ciascun circolo possono prevedere differenziazione fra le varie categorie di soci, qualora ciò si renda necessario in relazione alle esigenze e alle capacità ricettive locali.

I soci abbonati o aggregati possono frequentare il solo circolo di abbonamento o aggregazione. In caso di richiesta di altra struttura/servizio, i soci abbonati o aggregati potranno avere accesso in qualità di ospiti, subordinatamente alla disponibilità della struttura.

q) all'articolo 26:

1) al secondo comma, le parole "che viene stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare", sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

2) al terzo comma le parole "(FOM n. 64 del 10 agosto 1986)" sono soppresse;

3) il quarto comma è abrogato;

r) all'articolo 27:

1) le parole "sottomettersi alle", sono sostituite dalle seguenti: "osservare le";

2) dopo la parola "statuto", sono inserite le seguenti: ", dal Regolamento generale dell'Ente circoli e dal Regolamento unico dell'Ente circoli";

s) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. *Cessazione dalla qualità di socio* - I soci abbonati e i soci aggregati cessano da tale qualità al termine di un triennio o in seguito a loro domanda, da presentarsi nei modi e nei termini previsti dal regolamento interno. I soci abbonati o aggregati dimissionari o al termine del triennio possono richiedere una nuova ammissione secondo le procedure di cui all'articolo 25 e sono tenuti a versare nuovamente la tassa di ammissione.";

t) all'articolo 29:

1) al primo paragrafo, le parole "od Aspiranti in s.p.e. o del ruolo speciale oppure Sottufficiali in carriera o del ruolo riassunti" sono sostituite dalle seguenti: "o sottufficiali";

2) al secondo paragrafo, le parole "o dal ruolo speciale se Ufficiali ed Aspiranti, o della carriera o dal ruolo riassunti se Sottufficiali" sono soppresse;

u) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30. *Modalità pagamenti* - Il Regolamento generale dell'Ente circoli e il regolamento interno dei singoli circoli devono prevedere un'organizzazione che, di massima, escluda il pagamento diretto in contanti. Nel caso di mancato pagamento da parte dei soci dopo due mesi di inadempienza, saranno dichiarati morosi. Le modalità di recupero delle somme non corrisposte saranno dettagliatamente disciplinate nel Regolamento generale dell'Ente circoli.";

v) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. Il Regolamento generale dell'Ente circoli, il Regolamento unico dell'Ente circoli e i regolamenti interni dei singoli circoli devono essere compilati in conformità con il presente Statuto."

Roma, **27 MAR 2026**

IL MINISTRO
